(N. 190-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE SANTERO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

NELLA SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1953

Comunicata alla Presidenza il 25 febbraio 1954

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Francia, l'Italia e la Sarre tendente ad estendere e a coordinare l'applicazione ai cittadini dei tre Paesi della legislazione francese sulla sicurezza sociale e delle legislazioni italiana e sarrese sulle assicurazioni sociali e le prestazioni familiari, conclusa a Parigi il 27 novembre 1952.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione che si presenta al nostro esame stipulata a Parigi il 27 novembre 1952 tra la Francia, l'Italia e la Sarre ha lo scopo di estendere, coordinandola, l'applicazione ai cittadini dei tre Paesi delle legislazioni italiana e sarrese sulle assicurazioni sociali e le prestazioni familiari e della legislazione francese sulla sicurezza sociale.

A tranquillità di qualche collega che ha sollevato il dubbio che nella Convenzione non siano comprese le leggi sulle prestazioni familiari della legislazione francese ritengo opportuno ricordare che la Convenzione (31 marzo 1948) che coordina l'applicazione della legislazione francese sulla sicurezza sociale e della legislazione italiana sulle assicurazioni sociali e le prestazioni familiari comprende anche per quel che riguarda la Francia (articolo 2 lettera *d*) « la législation des prestations familiales ».

Ora quanto è stabilito in detta Convenzione rimane inalterato ed operante come rimane inalterato ed operante quanto precisato nelle Convenzioni in materia di assicurazioni sociali fra Italia e Sarre (26 ottobre 1951) e tra Francia e Sarre del 25 febbraio 1949.

La Convenzione tripartita integra le surricordate Convenzioni bilaterali (come già è stato fatto nel 1951 con un protocollo speciale relativo al coordinamento delle Convenzioni tra Italia, Francia e Belgio) in modo da permettere la loro simultanea applicazione nei riguardi dei cittadini di uno qualsiasi dei tre Stati, che per ragioni di lavoro si spostino nell'àmbito degli altri Paesi contraenti.

I vantaggi che da queste Convenzioni multilaterali derivano ai lavoratori italiani che sono spesso costretti per ragioni di lavoro a migrare da un Paese all'altro sottoponendosi a diversi regimi assicurativi sono evidentemente notevoli.

La Convenzione in esame provvede a:

1° che i sudditi di uno qualunque degli Stati contraenti possano beneficiare delle disposizioni di ciascuna delle Convenzioni bilaterali fra Italia e Francia, Italia e Sarre e Francia e Sarre (articolo 1);

2° che i periodi di assicurazione compiuti nei tre Paesi possano essere totalizzati sia per la determinazione del diritto alle prestazioni che per il mantenimento o recupero di tale diritto, applicando ad ogni caso in questa totalizzazione la formula più favorevole al lavoratore (articolo 2);

3° che la liquidazione delle pensioni di vecchiaia e superstiti avvenga con il sistema *pro-rata temporis*, cioè in rapporto alla durata dei periodi compiuti in ciascun Paese sempre che siano raggiunti i minimi richiesti mediante la totalizzazione dei periodi di lavoro compiuti nei tre Paesi (articolo 3).

L'assicurato ha però la facoltà di rinunciare al suddetto beneficio e di farsi liquidare la pensione separatamente dagli Istituti di assicurazione italiani, francesi e sarresi sulla base dei diritti derivanti da ciascuna legislazione (articolo 4).

L'articolo 6 provvede inoltre alla possibilità di liquidare con il sistema *pro-rata temporis* anche le pensioni di invalidità, quando l'interessato non ne acquisterebbe il diritto in base alle sole Convenzioni bilaterali.

L'articolo 7 applica l'importante principio della estensione dei vantaggi di un accordo tra due Stati anche ai sudditi di altri Stati contraenti della Convenzione multilaterale come se fossero sudditi di uno dei due. Nel caso specifico cioè l'articolo 7 dispone che, per esempio, un lavoratore italiano il quale dalla Francia passi nella Sarre goda dei vantaggi previsti nella Convenzione tra la Francia e la Sarre come se fosse un suddito francese, e così un lavoratore italiano che dalla Sarre passi in Francia goda dei vantaggi della Convenzione tra Sarre e Francia come se fosse un suddito sarrese.

La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al deposito del ter-

zo strumento di ratifica presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Europa.

Fatto degno di rilievo è che essa avrà effetto retroattivo anche per i casi già verificatisi, sempre che il lavoratore interessato faccia domanda di revisione della sua liquidazione entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della Convenzione stessa.

Onorevoli Senatori,

per l'evidenza dei vantaggi che questa Convenzione ha per i nostri emigranti la 10ª Commissione permanente ha dato parere favorevole e la 3ª Commissione permanente unanime invita ad approvare il disegno di legge per l'autorizzazione alla ratifica di essa.

SANTERO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Francia, l'Italia e la Sarre tendente ad estendere e a coordinare l'applicazione ai cittadini dei tre Paesi della legislazione francese sulla sicurezza sociale e delle legislazioni italiana e sarrese sulle assicurazioni sociali e le prestazioni familiari, conclusa a Parigi il 27 novembre 1952.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.